



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

VISTA la domanda del Signor, Id Jama Abdeljalil cittadino marocchino , volta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio “Diplome de specialisation professionnelle en coiffeur” diploma di specializzazione professionale in parrucchiere



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

conseguito nel 2009 dopo un corso della durata di due anni (2007/2009) presso L'Accademia privata Skandar di Coiffure e d'Estetica, Istituto di formazione privato con autorizzazione del 21 maggio 1984 n. 84/2/149 Regno del Marocco - Ministero del lavoro e della formazione professionale- Dipartimento della Formazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca n. 67 del 13 aprile 2018 risulta che il richiedente è abilitato ad esercitare la professione di acconciatore, con ulteriore Dichiarazione di valore n. 101 del 29 aprile 2019, il medesimo Consolato informa che: Il "Diplome specialisation professionnelle" è stato rilasciato dall'Accademia privata della formazione professionale d'acconciatura ed Estetica "Skandar" Delegazione regionale di formazione professionale di Casablanca nell'anno scolastico 2007/2009; Il richiedente ha frequentato un corso di 1400 ore di cui 320 ore di teoria e 1080 di attività pratica, al termine dei due anni è stato conseguito il diploma ed in ottemperanza alla normativa locale vigente consente l'abilitazione all'esercizio della professione di Parrucchiere in Marocco;

VISTO che l'interessato fornisce documentazione riferita all'esperienza maturata in Italia di 5 anni e 8 mesi dal 7 marzo 2012 al luglio 2017, e dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, effettuata in prevalenza presso attività di solo barbiere, dalla visura camerale risulta che la ditta "Salone Mondial Karim" esercita attività "di servizi di saloni di barbiere e parrucchiere dal 31 agosto 2017";



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

VISTO che la Conferenza di servizi del 20 giugno 2019, ai sensi del d.lgs 206/2007 – Capo II – Regime generale – art. 18-21, sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di qualifica professionale prodotto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la formazione è di solo di due anni e l'esperienza professionale maturata in Italia prevalentemente presso impresa di “Barbiere” consente solo lo scorporo delle misure compensative “Taglio classico maschile” e “Rasatura della barba”. La misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0166158 del 27 giugno 2019 , ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, si è avvalsa della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241 inviando documentazione già in possesso dell'amministrazione e valutata dalla Conferenza dei servizi;

CONSIDERANDO che il presente decreto sostituisce il decreto del 26 luglio 2019 con la data di nascita errata;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. ID JAMA ABDELJALIL cittadino marocchino, nato a Imsovane – Agadir (Marocco) in data 11 novembre 1990, é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa , quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 17 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICA:

1. TAGLIO MODA FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole

COLLOQUIO:

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Veneto presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

apposita domanda alla Regione Veneto. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.